Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 12

(Gestione venatoria)

1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.

2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.